

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

### I Comunicazioni

#### Parlamento europeo

##### *Interrogazioni scritte con risposta:*

n. 1133/81 dell'on. Willy De Clercq alla Commissione	
Oggetto: Portata del monopolio concesso alla società Distrigaz in materia di gas naturale in Belgio .....	1
Risposta complementare all'interrogazione scritta n. 1133/81 .....	1
n. 1504/82 dell'on. Manlio Cecovini alla Commissione	
Oggetto: Politica delle «conferences» e derivanti danni a porti comunitari, tra i quali Trieste ...	2
n. 1520/82 dell'on. Karel Van Miert al Consiglio	
Oggetto: Eventuale abolizione da parte delle autorità statunitensi delle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti pericolosi .....	3
n. 1644/82 dell'on. Yvonne Théobald-Paoli alla Commissione	
Oggetto: Programmi integrati nelle regioni mediterranee .....	4
n. 1726/82 dell'on. Mechthild von Alemann alla Commissione	
Oggetto: Lotta contro la «pioggia acida» .....	4
n. 1806/82 dell'on. Fritz Gautier al Consiglio	
Oggetto: Consultazione del Parlamento .....	5
n. 1825/82 dell'on. Mark Clinton alla Commissione	
Oggetto: Industria estrattiva dello zinco e del piombo .....	5
n. 1899/82 dell'on. Guy Fernandez alla Commissione	
Oggetto: Utilizzazione di oli vegetali per i prodotti fitosanitari .....	6
n. 1916/82 dell'on. James Provan alla Commissione	
Oggetto: Importazioni di carne di cervo selvatico .....	6
n. 1933/82 dell'on. Tom Normanton alla Commissione	
Oggetto: La selvicoltura negli Stati ACP .....	7

Sommario (segue)

n. 1986/82 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione	
Oggetto: Dichiarazioni a favore delle PMI e atteggiamento nei confronti dei distributori di giornali e riviste: le discordanze tra DG 3 e DG 4	7
n. 2038/82 dell'on. Robert Moreland alla Commissione	
Oggetto: Importazioni di coltellame dall'Estremo Oriente	8
n. 2041/82 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio	
Oggetto: Consiglio dei ministri degli affari esteri	9
n. 2052/82 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione	
Oggetto: Dazi doganali e prelievi all'importazione	9
n. 2053/82 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione	
Oggetto: Dazi doganali e prelievi all'importazione	9
Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2052/82 e 2053/82	10
n. 2064/82 dell'on. Hans-Gert Pöttering alla Commissione	
Oggetto: Spese degli Stati membri per la politica regionale	10
n. 2128/82 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione	
Oggetto: Costituzione interstagionale di riserve termiche	11
n. 2143/82 dell'on. Karel Van Miert alla Commissione	
Oggetto: Applicazione dei prezzi di ritiro dal mercato nel settore della pesca	11
n. 2146/82 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione	
Oggetto: Arresto di Ladislav Lis, portavoce dei firmatari della Carta 77 in Cecoslovacchia	12
n. 2148/82 dell'on. Mario Pedini al Consiglio	
Oggetto: Libera circolazione dei prodotti farmaceutici	12
n. 2162/82 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione	
Oggetto: Lungaggini a Le Havre nello sdoganamento di spedizioni parziali destinate alla Repubblica federale di Germania	13
n. 2184/82 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio	
Oggetto: Conferenza per la protezione dei diritti di proprietà industriale	13
n. 2189/82 dell'on. Aldo Bonaccini alla Commissione	
Oggetto: Attuazione della direttiva 78/176/CEE in materia di inquinamento	13
n. 2196/82 dell'on. Gloria Hooper alla Commissione	
Oggetto: Analfabetismo	14
n. 2216/82 dell'on. Leonidas Kyrkos alla Commissione	
Oggetto: Estensione alla Grecia dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2615/80	14
n. 2221/82 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione	
Oggetto: Organizzazione di distribuzioni gratuite di succhi di mele nei paesi della Comunità europea	15
n. 2226/82 dell'on. Hans Nord al Consiglio	
Oggetto: Programma del Consiglio sull'armonizzazione dei sistemi assicurativi	15
n. 2233/82 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione	
Oggetto: Seconda ricottura continua di «Ferblatit à Tilleur» (banda stagnata)	16
n. 2237/82 dell'on. Yves Galland alla Commissione	
Oggetto: Norme industriali europee	16

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (segue)

n. 2260/82 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione	
Oggetto: Progetti nell'ambito del Fondo regionale .....	17
n. 2262/82 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione	
Oggetto: Pedaggi autostradali in Italia .....	17
n. 2270/82 dell'on. Henri-Guy Caillavet alla Commissione	
Oggetto: Aiuto comunitario concesso al dipartimento del Lot-et-Garonne .....	18
n. 2274/82 dell'on. André Damseaux alla Commissione	
Oggetto: Aiuti di emergenza ai lavoratori espulsi dalla Nigeria .....	18
n. 2292/82 dell'on. Dieter Rogalla al Consiglio	
Oggetto: Obblighi dei cittadini della CEE al passaggio di un confine interno della Comunità ....	19
n. 2293/82 dell'on. Sylvie Le Roux al Consiglio	
Oggetto: Situazione delle donna nella Comunità per quanto concerne la maternità .....	19
n. 2295/82 dell'on. Robert Moreland alla Commissione	
Oggetto: Snellimento delle procedure di sdoganamento delle merci trasportate su camion da aeroporti .....	19
n. 2297/82 degli on. Isidor Früh, Reinhold Bocklet e Joachim Dalsass al Consiglio	
Oggetto: Proseguimento dell'azione per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli .....	20
n. 2317/82 dell'on. Bouke Beumer alla Commissione	
Oggetto: Fornitura di uranio arricchito all'India .....	20
n. 2336/82 dell'on. Dario Antoniozzi alla Commissione	
Oggetto: 260 progetti del FEAOG, sezione orientamento .....	21
n. 2339/82 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione	
Oggetto: Dazi doganali su merci importate nella CEE dalla Svezia .....	21
n. 2359/82 dell'on. Gérard Jaquet alla Commissione	
Oggetto: Direttiva del 19 luglio 1982 relativa al diritto di stabilimento dei parrucchieri in base all'articolo 57 del trattato di Roma .....	21

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1133/81

dell'on. Willy De Clercq (L - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 ottobre 1981)

*Oggetto:* Portata del monopolio concesso alla società Distrigaz in materia di gas naturale in Belgio

In virtù dell'articolo 181, della legge dell'8 agosto 1980 relativa alle proposte di bilancio 1979-1980 (S.B. 15 agosto 1980), lo Stato ha conferito alla società Distrigaz una concessione esclusiva in Belgio per l'importazione, la presa in consegna, il trasporto, anche solo in transito, e la costituzione di scorte di gas naturali o gas ricavati da materie prime naturali, con esclusione tuttavia del gas di miniera, del gas d'altoforno e del gas ottenuto da rifiuti naturali.

L'articolo 180 della medesima legge ha autorizzato lo Stato belga a sottoscrivere una partecipazione al capitale sociale della società Distrigaz per un ammontare massimo pari al 50% di detto capitale. Nell'articolo in parola viene chiarito che il presidente del consiglio d'amministrazione rappresenta il settore pubblico con voto preponderante.

Nessuna disposizione di questa legge definisce in maniera accurata la nozione di «gas naturali o gas ricavati da materie prime naturali».

Pertanto il monopolio attribuito dall'articolo 181 alla società Distrigaz pone il problema della delimitazione del monopolio stesso nei confronti delle attività del settore petrolifero (importazioni, raffinaggio, costituzione di scorte e trasporto) e del settore petrolchimico.

I termini nei quali questo monopolio è stato affidato alla società Distrigaz configurano un caso che oltrepassa i limiti di una possibile concessione in vista dell'approvvigionamento di gas naturale destinato alla distribuzione pubblica mediante tubature.

1. Non ritiene la Commissione che l'ampia portata del monopolio attribuito alla società Distrigaz in materia di gas naturali dalla legge belga dell'8 agosto 1980 sia tale da violare le seguenti, o alcune delle seguenti,

disposizione del trattato che istituisce la Comunità economica europea:

- articolo 3, lettera a), e articolo 30 (divieto di restrizioni quantitative all'importazione nonché di qualsiasi misura di effetto equivalente),
- articolo 31 (obbligo per gli Stati membri di astenersi dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente),
- articolo 37, paragrafo 1 (progressivo rioddinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale), e paragrafo 2 (obbligo per gli Stati membri di astenersi da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 dell'articolo 37),
- articolo 90, paragrafi 1 e 2 (divieto, allorché vengano riconosciuti diritti speciali o esclusivi, di emanare o mantenere misure che violino in particolare gli articoli da 85 a 94 del trattato?)

2. Qualora la Commissione risponda affermativamente all'insieme della prima domanda o a parte di essa, è essa disposta a rivolgere allo Stato belga una raccomandazione, in base tra l'altro all'articolo 9, paragrafo 3, onde indurlo a rendere conforme alle disposizioni del trattato il monopolio in materia di gas naturali o gas ricavati da materie prime naturali attribuito alla società Distrigaz?

Altrimenti quale diverso tipo di azione ritiene la Commissione di dover intraprendere in questo stesso senso?

**Risposta complementare data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(22 aprile 1983)

In aggiunta alla risposta data il 21 dicembre 1981 <sup>(1)</sup> e in seguito all'esame concernente la portata della concessione esclusiva attribuita a SA Distrigaz dall'articolo 181 della legge belga dell'8 agosto 1980, la Commissione può ora comunicare all'onorevole parlamentare il risultato delle proprie ricerche.

1. La Commissione ritiene che la portata di tale concessione sia incompatibile con le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CEE. In effetti, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia <sup>(2)</sup> il diritto esclusivo d'importazione, in quanto tale, costituisce una discriminazione ed è quindi incompatibile con il suddetto articolo. La Commissione ha quindi insistito affinché il governo belga ponga fine a tale discriminazione sopprimendo la suddetta concessione esclusiva.

L'articolo 37 costituisce una *lex specialis* rispetto ad altre disposizioni del trattato CEE, e quindi esso prevale sugli altri articoli citati dall'onorevole parlamentare.

2. Dato che, onde porre fine a breve termine all'infrazione constatata, il governo belga ha comunicato il disegno di legge per la soppressione della suddetta concessione esclusiva, che verrà presentato al Parlamento, la Commissione non ritiene necessario per ora adottare altre misure analoghe a quelle cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

(1) GU n. C 24 dell'1. 2. 1982, pag. 16.

(2) Sentenza del 16 febbraio 1976 nella causa 59/75 (Manghera) - Raccolta 1976, pag. 91.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1504/82

dell'on. Manlio Cecovini (L-I)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 novembre 1982)

**Oggetto:** Politica delle «conferences» e derivanti danni a porti comunitari, tra i quali Trieste

Considerato:

che il Parlamento europeo, approvando la risoluzione 1-90/80 «Adriatico settentrionale», ha riconosciuto il preminente interesse comunitario di una via europea verso il Sud per i collegamenti terrestri fino ai porti adriatici ed il proseguimento via mare per il Medio Oriente, l'Africa e l'Oltre Suez, con particolare riguardo all'ingresso della Grecia nella Comunità;

che tale via del Sud, abbreviando i percorsi e i tempi rispetto ai tradizionali itinerari, consentirà tra l'altro notevoli risparmi energetici;

che d'altra parte persistono le conseguenze della politica delle «conferences», la quale provoca artificiosamente il risucchio forzato dei traffici europei, altrimenti gravitanti al Sud, verso i porti del Nord e, per quel che riguarda l'Italia, favorisce il convogliamento di gran parte dei traffici italiani verso i porti del tirreno;

che il rifiuto conferenziale di dare a Trieste lo status di «porto aperto» favorisce di fatto i due «porti aperti» extracomunitari di Fiume e Capodistria, in Jugoslavia;

che la politica conferenziale non può degenerare in una violazione del principio della libertà di commercio sui mari né delle regole della concorrenza contenute nel trattato di Roma;

che il sistema dei cosiddetti «sconti di fedeltà» (*deferred rebate*, *dual rate system*, sconto quantitativo) per cui si effettuano prezzi diversi per prestazioni equivalenti, opera una discriminazione nell'ambito dell'utenza e costituisce un danno all'utenza in aperta violazione del principio della parità di trattamento, prevista dagli articoli 85, lettera d), e 86, lettera c), del trattato di Roma;

che la CEE da tempo si propone di emanare un regolamento che eviti la distorsione della concorrenza nel settore dei trasporti marittimi;

tutto ciò premesso, si chiede alla Commissione se non ritenga:

di accertare in maniera urgente e definitiva le violazioni ai trasporti che la politica delle «conferences» può comportare (lesione degli interessi degli outsiders; scontri di fedeltà; discriminazione fra i porti; applicazione dei noli «inclusivi spese imbarco» ovvero ingerenza arbitraria nella politica tariffaria portuale; concorrenza sleale e rovinosa al mercato dei trasporti terrestri con l'effettuazione del trasporto «door to door» sovvenzionando il trasporto via terra con il margine maturato sul nolo marittimo e praticando pertanto tariffe inferiori ai costi; ecc.);

di farsi carico quanto prima dell'emanazione di un regolamento che ponga fine ad un regime di concorrenza distorto, a danno dell'utenza marittima, di alcuni porti, degli operatori nel trasporto terrestre, ecc.;

di fare in modo che vengano a cessare, per il porto comunitario di Trieste, le condizioni di grande svantaggio rispetto a scali concorrenti extracomunitari e della Comunità stessa, artificiosamente prodotto dalla politica delle «conferences».

**Risposta data dal sig. Contogeorgis  
in nome della Commissione**

(29 marzo 1983)

Presentando al Consiglio una proposta di regolamento per la ratifica da parte degli Stati membri di una convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di comportamento delle conferenze marittime <sup>(1)</sup>, la Commissione aveva già precisato di non essere, in linea di massima, contraria alle conferenze marittime, sottoposte ad un dettagliato esame sul loro modo di funzionamento. Tale proposta è stata da ultimo adottata in forma di regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Nell'approvare il regolamento, il Consiglio ha riconosciuto che il ruolo stabilizzatore delle conferenze garantisce ai vettori servizi regolari. Tuttavia, essendo necessario evitare eventuali infrazioni delle regole di concorrenza del trat-

tato, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di regolamento relativa all'applicazione di tali regole ai trasporti marittimi.

In seguito la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di regolamento che determina le modalità di applicazione del trattato CEE ai trasporti marittimi <sup>(3)</sup>. Tale proposta è attualmente in discussione presso il «Gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sulla concorrenza nei trasporti marittimi».

L'articolo 3 del progetto di regolamento ammette che gli accordi tra compagnie di navigazione concernenti l'esercizio dei servizi regolari, accordi detti «conferenze», possono essere oggetto di un'esenzione per categoria. Tale esenzione riguarda alcune categorie di fissazione dei prezzi ed i cosiddetti accordi di razionalizzazione, che di solito non esistono senza accordo di fedeltà tra conferenze e spedizionieri marittimi. Tali accordi sono soggetti a determinate condizioni in modo da non limitare senza motivo la libertà degli utilizzatori e pertanto la concorrenza nel settore dei trasporti, fermo restando, tuttavia, il diritto delle conferenze, esentate ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, di infliggere sanzioni a coloro che eludessero abusivamente l'obbligo di fedeltà, che rappresenta la contropartita per i ristorni, le riduzioni nei noli o le commissioni concessi dalla conferenza.

Secondo quanto attualmente praticato, gli accordi di fedeltà sono applicati al 100% delle merci di un spedizioniere marittimo in un determinato settore di traffico. Conseguentemente, tutta la merce di uno spedizioniere, che desideri beneficiare di una tariffa più bassa (ridotta), deve passare attraverso i porti serviti dalla conferenza. Il progetto di regolamento relativo alla concorrenza nei trasporti marittimi provvede le condizioni in cui può essere accordata l'esenzione dagli accordi di fedeltà. Tra le condizioni che giustificano l'esenzione è contemplato il caso in cui una conferenza decida di ritirare le proprie navi da un porto da essa precedentemente servito. Qualora gli spedizionieri possano dimostrare che a causa di tale ritiro dei servizi essi incorrono in costi addizionali per far pervenire la loro merce nei porti ancora serviti dalla conferenza, essi avranno diritto a chiedere l'esenzione dall'accordo di fedeltà. La conferenza stessa può limitare il raggio dell'accordo di fedeltà, definendolo in termini di settori di traffico limitati a determinati porti.

Inoltre, ai sensi del progetto di regolamento della Commissione, le conferenze non possono, per una stessa relazione di traffico, applicare tariffe e condizioni di trasporto differenziali unicamente in funzione del paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo delle distorsioni di commercio all'interno della Comunità.

Per quanto concerne il traffico terrestre, l'articolo 2 del progetto di regolamento non include tra le eccezioni stabilite per legge agli accordi tecnici il traffico combinato; il trasporto su tratti terrestri rimane incluso nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1017/68 <sup>(4)</sup> relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori

dei trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile. Gli utenti sono liberi di scegliere le imprese cui rivolgersi per i trasporti terrestri non compresi nel contratto di nolo o in altre tariffe stabilite con l'armatore.

Per quanto concerne le specifiche deviazioni di merci cui l'onorevole parlamentare si riferisce, la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per esprimere un giudizio in merito. Si deve, tuttavia, sottolineare che i mutamenti nella configurazione dei servizi sono spesso dovuto all'economia intrinseca delle operazioni di trasporto marittimo.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(77) 686 def. del 15. 12. 1977.

<sup>(2)</sup> GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 282 del 5. 11. 1981, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1520/82

dell'on. Karel Van Miert (S - B)

al Consiglio delle Comunità europee

(8 novembre 1982)

**Oggetto:** Eventuale abolizione da parte delle autorità statunitensi delle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti pericolosi

Stando ad una proposta avanzata di recente dal dipartimento di Stato e del ministero del commercio degli Stati Uniti, potrebbero essere liberamente esportati e venduti in Europa e nei paesi del Terzo mondo prodotti farmaceutici ed apparecchiature mediche pericolose o inefficienti, prodotti chimici pericolosi nonché sieri, e altri prodotti biomedicinali altrettanto pericolosi o inefficaci.

Gli esportatori americani di prodotti chimici tossici e di insetticidi la cui vendita è proibita negli USA non sarebbero più tenuti a notificare alle autorità dei paesi interessati l'importazione di siffatte sostanze e gli importatori di tali prodotti non avrebbero più d'ora in avanti l'obbligo di dichiarare per iscritto di essere stati messi al corrente dei pericoli che comportano i prodotti considerati.

Quali azioni intende intraprendere il Consiglio per impedire pratiche del genere?

**Risposta**

(26 aprile 1983)

L'accesso al mercato dei prodotti pericolosi è controllato, nella Comunità, in applicazione di regolamentazioni sia comunitarie che nazionali. Il Consiglio riconosce tuttavia che un controllo sistematico di tutti i prodotti che entrano

nella Comunità è di difficile realizzazione. Qualora dai fatti risultasse che determinati prodotti importati nella Comunità dagli Stati Uniti minacciano la salute dei suoi abitanti, verrebbero adottate in merito misure adeguate.

D'altro canto si osservi che, per quanto riguarda la ricerca sul territorio comunitario dei prodotti che presentano un pericolo immediato particolare per la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione ha proposto al Consiglio di istituire un sistema comunitario di rapido scambio delle informazioni sui prodotti di consumo; la proposta è attualmente allo studio presso il Consiglio.

---

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1644/82

dell'on. Yvonne Théobald-Paoli (S - F)  
alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1982)

**Oggetto:** Programmi integrati nelle regioni mediterranee

La Commissione si è impegnata a far conoscere prima della fine dell'anno i programmi integrati concernenti le regioni mediterranee che essa prevede di mettere in opera.

Potrà essa rispettare questo impegno entro i termini previsti e, in caso affermativo, può far sapere se la regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la Corsica sono comprese in questi programmi?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(12 aprile 1983)

La Commissione ha adottato il 16 marzo 1983 le proposte relative al contenuto e all'attuazione dei programmi integrati per le regioni mediterranee (1), e le ha trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

La regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la Corsica sono incluse nei programmi in questione, ad eccezione, però, dei grandi agglomerati urbani, nonché delle zone costiere caratterizzate da urbanizzazione continua ed attività turistica permanente.

(1) Doc. COM(83) 24 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1726/82

dell'on. Mechthild von Alemann (L - D)  
alla Commissione delle Comunità europee

(2 dicembre 1982)

**Oggetto:** Lotta contro la «pioggia acida»

1. Condivide la Commissione il parere dell'associazione internazionale degli istituti di ricerca forestale, secondo cui occorrerebbe ridurre il valore massimo ammissibile di anidride solforosa a 50 microgrammi per metro cubo, dato il ruolo chiave che l'anidride solforosa occupa quale causa dei danni provocati dalla «pioggia acida»?

2. È disposta la Commissione a comunicare quali provvedimenti occorre prendere a livello comunitario, per la costruzione di centrali elettriche, per i combustibili per riscaldamento domestico e per la riduzione dei gas di scarico degli autoveicoli e quali provvedimenti sono stati già adottati per ridurre in maniera incisiva la quantità di sostanze tossiche?

3. Ritiene la Commissione che il «Programma europeo per la lotta contro l'inquinamento atmosferico», chiesto dal governo federale tedesco, debba essere elaborato senza indugio e che occorra rivedere al più presto i valori massimi di emissione ammissibili, a livello europeo, per combattere efficacemente la «pioggia acida».

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(18 marzo 1983)

1. La Commissione è al corrente che le «piogge acide» possono determinare danni all'ambiente (in particolare, esse provocano la morte dei pesci a causa dell'acidificazione delle acque, nonché il deperimento delle foreste); la Commissione studia da vari anni i provvedimenti atti a risolvere tali problemi.

La direttiva 80/779/CEE (1) relativa ai valori limite ed ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, che il Consiglio ha adottato nel luglio 1980, fissa ad 80 ed a 120 µg di SO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup> il valore limite, da non superare, per proteggere la salute umana (mediante dei valori annuali). Da recenti inchieste effettuate dalla Commissione, risulta che la protezione di talune varietà di piante richiede probabilmente valori limiti tra i 20 e i 100 µg di SO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>.

2. Nel quadro del terzo programma d'azione (2) in materia ambientale, la Commissione ha confermato l'intento di rafforzare la lotta contro l'inquinamento atmosferico, stabilendo altre norme di qualità dell'aria ed orientandosi verso norme di emissione per gli impianti fissi.

Non è ancora possibile dire con precisione quali altre misure specifiche debbano essere adottate per limitare le emissioni per quanto riguarda talune categorie di impianti.

ti. La direttiva 75/716/CEE<sup>(3)</sup>, che limita il tenore di zolfo dei gasoli e prevedeva un'ulteriore riduzione di detto tenore a decorrere dal 1980, ha indubbiamente apportato un importante contributo alla riduzione delle emissioni di SO<sub>2</sub> determinate dal settore domestico. I lavori volti ad una nuova riduzione delle emissioni dei veicoli a motore progrediscono regolarmente e si sta attualmente studiando l'indispensabile adattamento delle norme.

3. Sono ora in corso con gli esperti governativi le discussioni concernenti le misure comunitarie richieste dal governo tedesco per lottare contro l'inquinamento atmosferico e nella primavera 1983 sarà trasmessa al Consiglio una prima proposta. Sono in preparazione altre proposte, intese a limitare le emissioni, particolarmente quelle di SO<sub>2</sub>, di NO<sub>x</sub> e di particelle in sospensione provenienti da impianti fissi.

Per il resto, occorre tener presente che le emissioni di SO<sub>2</sub> provenienti da fonti situate fuori del territorio comunitario potrebbero vanificare i costosi sforzi avviati dagli Stati membri per ridurre l'inquinamento ed i positivi risultati ottenuti in questo campo. Per tale ragione, il 15 luglio 1982, la Comunità e gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico-transfrontaliero a grande distanza e partecipano attivamente alla sua attuazione.

(<sup>1</sup>) GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

(<sup>2</sup>) Doc. COM(82) 616 del 18. 10. 1982.

(<sup>3</sup>) GU n. L 307 del 27. 11. 1975.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1806/82

dell'on. Fritz Gautier (S - D)  
al Consiglio delle Comunità europee  
(17 dicembre 1982)

Oggetto: Consultazione del Parlamento

1. Nella tornata di luglio 1982, il Parlamento europeo ha preso posizione sulla proposta di regolamento presentata dalla Commissione delle CE, che modifica il regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In una comunicazione della Commissione delle Comunità europee - SP (82) 3299, pagina 2 - si dice che la Commissione mantiene la sua proposta. Ora, è noto che nel prendere la sua decisione al riguardo, il Consiglio ha votato a maggioranza. In base all'articolo 149 del trattato CEE, può il Consiglio dire se la Commissione ha modificato la sua proposta di regolamento, consentendo così al Consiglio di decidere a maggioranza?

2. Qualora la Commissione abbia modificato la sua proposta, o qualora il Consiglio abbia respinto all'unanimità la proposta della Commissione, può il Consiglio dire se il Parlamento europeo non avrebbe dovuto essere

nuovamente consultato, visto che il Consiglio si è sostanzialmente discostato dalla proposta originaria?

3. In caso di risposta negativa alla domanda n. 2, può il Consiglio dire in base a quali criteri esso ritiene «essenziali» delle modificazioni, e se esso considera «non essenziale» un onere di bilancio supplementare di circa 150 milioni di ECU?

#### Risposta

(26 aprile 1983)

In data 8 ottobre 1982 e 11 gennaio 1983 il presidente del Parlamento europeo ha trasmesso al Consiglio delle lettere relative alle condizioni di adozione da parte del Consiglio del regolamento (CEE) n. 2144/82 che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Il Consiglio invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alle risposte date a tali lettere.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1825/82

dell'on. Mark Clinton (PPE - IRL)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(10 gennaio 1983)

Oggetto: Industria estrattiva dello zinco e del piombo

Può far sapere la Commissione se l'industria estrattiva dei minerali non ferrosi può beneficiare degli aiuti finanziari e di carattere sociale previsti dal trattato CECA?

Può precisare inoltre qual è la sua politica per quanto riguarda il sostegno di questo settore di attività che così grande importanza riveste in Europa?

#### Risposta data dal sig. Ortolì in nome della Commissione

(30 marzo 1983)

La CECA può intervenire per finanziare progetti nell'industria dei metalli non ferrosi nell'ambito dell'approvvigionamento di materie prime della siderurgia europea (articolo 54, secondo comma del trattato CECA: progetti che contribuiscano «direttamente e principalmente ad accrescere la produzione, a diminuire i costi o a facilitare lo smercio di prodotti» soggetti alla giurisdizione della CECA). Poiché il minerale di manganese è un prodotto d'interesse CECA in teoria la sua estrazione e la sua lavorazione potrebbero essere finanziate in base all'articolo 54, primo comma del trattato CECA, ma nella Comunità non esistono giacimenti di tale minerale.

Per quanto riguarda gli altri minerali non ferrosi la loro estrazione e la loro lavorazione potrebbe dar luogo ad un finanziamento CECA qualora possono formare leghe interessanti ai fini della produzione siderurgica e purché siano rispettati i summenzionati requisiti dell'articolo 54, secondo comma.

In questa prospettiva la CECA ha finanziato progetti riguardanti il molibdeno (Paesi Bassi) ed il cromo (Grecia).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1899/82

dell'on. Guy Fernandez (C - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1983)

*Oggetto:* Utilizzazione di oli vegetali per i prodotti fitosanitari

Attualmente nella fabbricazione di prodotti fitosanitari si utilizzano gli oli minerali.

1. Dispone la Commissione di informazioni sulle possibilità di utilizzazione degli oli ottenuti da prodotti agricoli (soprattutto vegetali) onde ridurre le importazioni di prodotti petroliferi?
2. Si stanno attualmente svolgendo sull'argomento ricerche nella Comunità o in altri paesi? Può la Commissione farmi sapere a quali risultati siano attualmente giunte tali ricerche?
3. Se agli oli minerali fossero sostituiti oli «agricoli» quali potrebbero essere le ripercussioni per il bilancio comunitario?

Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione

(30 marzo 1983)

1. Gli oli minerali potrebbero in linea di massima venir sostituiti da oli vegetali di soia, di palma o di colza.

Ma questi ultimi costano attualmente almeno il doppio dei carburanti tradizionali (prescindendo dalle tasse) e nelle circostanze economiche del momento continuano quindi ad essere inadatti a sostituire il petrolio d'importazione.

È opportuno inoltre far rilevare che per approvvigionarsi di oli vegetali la Comunità ricorre in larga misura ad importazioni; un più esteso impiego di tali oli non diminuirebbe dunque il grado di dipendenza energetica della Comunità.

2. L'utilizzazione degli oli vegetali per i prodotti fitosanitari non costituisce il tema di alcun programma comunitario di R & S. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione le ricerche su questo argomento sono condotte dal settore privato in alcuni Stati membri e si concentrano sui problemi relativi all'impiego di tali oli nei motori; da esse risulta che occorre trattare preventi-

vamente gli oli vegetali perché possano risultare idonei a tale utilizzazione.

3. Dato che il ricorso a questi oli non è attualmente giustificabile il problema della ripercussione di una tale scelta sul bilancio comunitario non si pone. Il costo di una tale sostituzione, pur non essendo quantificabile, risulterebbe peraltro assai elevato.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1916/82

dell'on. James Provan (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1983)

*Oggetto:* Importazioni di carne di cervo selvatico

La Commissione è soddisfatta delle disposizioni contenute nei regolamenti del governo della Germania occidentale riguardo alle importazioni di carne di cervo selvatico?

Il problema venne per la prima volta proposto all'attenzione della Commissione nel 1975 da parte dell'on. Brewis, membro del Parlamento europeo, e, a quell'epoca, la Commissione dichiarò che la legislazione tedesca operava in effetti delle discriminazioni contro le importazioni di carne di cervo. Suppongo che il governo della Germania occidentale abbia accettato questo punto di vista modificando la sua regolamentazione al riguardo in maniera che, a partire dal 1° gennaio 1982, essa risultasse applicata all'intero commercio di carne di cervo in Germania.

È in grado la Commissione di confermare che questo settore commerciale opera, su base libera e leale, senza distorsioni?

Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione

(7 aprile 1983)

La discriminazione esistente in Germania nei confronti delle carni di cervo (e altra selvaggina) d'importazione fu istituita con decreto dell'11 novembre 1974. Dopo il ricorso presentato dalla Commissione contro la Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE, il governo tedesco, come già dichiarato dall'on. Brewis, sottopose con lettera del 16 marzo 1979 un disegno di legge che assoggettava la selvaggina nazionale alle stesse norme in vigore per la selvaggina d'importazione.

La legge entrata successivamente in vigore (il 1° gennaio 1981) risultava però modificata nella sostanza, dato che, in conseguenza delle deroghe in essa contenute, tutta o quasi tutta la selvaggina d'importazione è rimasta - ed è tuttora - soggetta a visita veterinaria, mentre la selvaggina tedesca ne è esente o vi è soggetta solo in minima parte.

La Commissione, tenuto conto della nuova situazione giuridica, ha presentato pertanto un altro ricorso ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE; essa sta attualmente

esaminando le osservazioni notificate dal governo tedesco, ma non mancherà d'intervenire, se necessario, con i provvedimenti più idonei ad assicurare il rispetto del principio della libera circolazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1933/82**  
**dell'on. Tom Normanton (ED - GB)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(18 gennaio 1983)*

*Oggetto:* La selvicoltura negli Stati ACP

1. A quanto è stimata la superficie occupata da terreni boschivi negli Stati ACP?
2. Tale superficie è in diminuzione e, in caso affermativo, a quanto è calcolata la perdita annua potenziale?
3. Quali Stati ACP dispongono di programmi d'imboschimento?
4. Quali agevolazioni sta offrendo la Comunità agli Stati ACP per incoraggiare l'imboschimento?
5. A quanto si calcola la superficie degli Stati ACP che può essere destinata all'imboschimento a fini energetici, ad esempio per la produzione di metanolo?
6. Quali Stati ACP, se mai ve ne sono, producono metanolo a partire dal legname?
7. Quali istituti forestali della Comunità forniscono o sono in grado di fornire la loro consulenza agli Stati ACP per la selezione e la coltivazione di specie arboree utili dal punto di vista energetico?

**Risposta data dal sig. Pisani**  
**in nome della Commissione**  
*(29 marzo 1983)*

1. Le superfici che nei paesi ACP sono occupate da colture boschive non sono note per quanto si riferisce ai paesi dei Caraibi e del Pacifico. Per quanto riguarda invece l'Africa, le superfici arboree, produttive ed improduttive, appartenenti a qualsiasi tipo di foresta, si aggirano, secondo gli ultimi calcoli stimativi della FAO, sui 215 milioni di ettari.
2. Si considera attualmente che le formazioni boschive regrediscono annualmente di 3 milioni circa di ettari, cifra che va posta a raffronto con il ritmo medio d'impianto (meno di 100 000 ha).
3. Tra i paesi ACP che dispongono di programmi d'imboschimento possiamo citare: il Rwanda, il Burundi, la Nigeria, il Senegal, la Guinea Bissau, la Mauritania, il Madagascar, le isole Salomone, il Kenia ed il Camerun.

4. L'aiuto comunitario viene incanalato verso il settore della silvicoltura attraverso i programmi indicativi predisposti per ciascun paese. Da notare inoltre che a partire dal 1983 l'aiuto comunitario verrà probabilmente concesso anche nel contesto del programma speciale di lotta contro la fame nel mondo (azione settoriale: lotta contro la desertificazione, rimboschimento, economia del legno da riscaldamento).

5 e 6. La Commissione non dispone per il momento delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare. Attualmente, tuttavia sta esaminando la possibilità di produrre energia a partire dalla biomassa, anche sotto forma di metanolo e di etanolo.

La priorità è tuttavia data alla produzione di legna da ardere il cui uso è tradizionale e il cui consumo costituisce una delle principali cause del disboscamento.

L'utilizzazione di gassogeni per ricavare energia dal legno, dalla carbonella o da altri cascami agricoli costituisce una filiera energetica ben adatta ai bisogni.

7. Sono numerosi gli istituti di ricerca in grado di assistere gli Stati ACP in sede di selezione e di coltivazione di specie arboree utili sotto il profilo energetico. Tra questi possiamo citare:

*nella R.f. di Germania*

la GTZ, nonché le università di Monaco e di Amburgo;

il Centro federale per la ricerca sui prodotti forestali, con sede ad Amburgo;

*in Gran Bretagna*

il Commonwealth Forestry Institute, a Oxford;

*in Irlanda*

l'Irish Agricultural Institute, a Dublino;

*in Francia*

il Centre technique forestier tropical, a Parigi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1986/82**  
**dell'on. Anne-Marie Lizin (S - B)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(24 gennaio 1983)*

*Oggetto:* Dichiarazioni a favore delle PMI e atteggiamento nei confronti dei distributori di giornali e riviste: le discordanze tra DG 3 e DG 4

La Commissione e la sua direzione «Mercato interno» hanno deciso di avviare una campagna molto utile a favore delle PMI europee, il che risponde ad un'esigenza economica reale.

Nel caso specifico dei distributori di giornali e riviste, le PMI belghe sono molto preoccupate per il rischio di procedura a norma dell'articolo 85, che riguarderebbe

un'applicazione senza limiti dell'autorizzazione ad installare punti di vendita.

Una siffatta procedura, destinata a impedire l'azione delle attuali commissioni consultive, e che sarebbe d'altronde conforme al trattato, comporterebbe all'atto pratico una catastrofe economica per le PMI distributrici a vantaggio di alcuni supermercati.

Può far sapere la Commissione come può conciliare i suoi due obiettivi contraddittori di rispetto della concorrenza da un lato – senza creare l'anarchia a detrimento di tutti – e di protezione delle PMI dall'altro, laddove ciò presuppone palesemente una ripartizione del mercato?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(11 aprile 1983)

La Commissione non condivide in alcun modo il parere dell'onorevole parlamentare, secondo il quale esisterebbe una contrazione intrinseca fra la campagna a favore delle piccole e medie imprese, da un lato, e, dall'altro, l'obbligo che incombe alla Commissione di vigilare affinché siano rispettate le norme di concorrenza del trattato CEE. Il fatto che il 1983 sia stato proclamato l'anno delle piccole e medie imprese esprime la volontà di ricercare i mezzi atti a promuoverne lo sviluppo, obiettivo che, secondo la Commissione, può essere raggiunto nel modo migliore in un ambiente in cui siano assenti le distorsioni della concorrenza.

Il problema specifico menzionato dall'onorevole parlamentare – quello delle piccole e medie imprese che fanno parte delle reti di distribuzione di giornali e riviste in Belgio – è stato oggetto delle interrogazioni scritte n. 388/81 dell'on. Scrivener<sup>(1)</sup>, n. 515/81 dell'on. Beyer de Ryke<sup>(2)</sup> e n. 229/82 dell'on. Van Rompuy<sup>(3)</sup>. Come già dichiarato nelle sue risposte a tali interrogazioni, la Commissione ha ricevuto un certo numero di reclami basati sulle norme di concorrenza del trattato e diretti contro il sistema applicato in Belgio, sistema che subordina l'eventuale installazione di un punto di vendita per giornali e riviste all'autorizzazione preliminare da parte di «commissioni consultive» regionali a carattere privato, composte di rappresentanti degli editori, dei grossisti e dei dettaglianti (piccoli e medi).

La Commissione esamina questo tipo di reclami, indipendentemente dalla natura o dalle dimensioni delle imprese implicate nell'asserita attività illecita, adottando all'occorrenza le misure appropriate. Il timore espresso dall'onorevole parlamentare, che l'intervento della Commissione mirante ad aprire il mercato provochi un aumento a valanga dei punti di vendita, in particolare nei grandi supermercati (il che costituirebbe una minaccia per i piccoli e medi dettaglianti esistenti, per la maggioranza dei quali sono in gioco importanti interessi finanziari), si riferisce ad uno solo dei numerosi aspetti di questo

complesso problema. La Commissione ritiene che in linea di principio occorre tener conto degli interessi di tutte le categorie interessate (consumatori, editori, distributori) nonché, in astratto, della struttura concorrenziale del mercato. Visto l'interesse manifestato dall'onorevole parlamentare per le piccole e medie imprese, la Commissione sottolinea in particolare che il sistema attuale costituisce un notevole ostacolo all'entrata in questo settore di dettaglianti piccoli e medi.

L'onorevole parlamentare può essere sicura che prima di pronunciarsi definitivamente su questo problema, la Commissione esaminerà accuratamente i diversi elementi ed interessi in questione, tenendo conto dei criteri obiettivi autorizzati, che sono stati definiti, per quanto concerne il settore in questione, dalla Corte europea di giustizia nella causa «salonia»<sup>(4)</sup>, e prendendo inoltre in considerazione la possibilità di esentare il sistema di distribuzione, o determinati elementi di esso, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato.

È interessante notare che il ricorso presentato alla Commissione da una delle imprese ha avuto esito favorevole presso il tribunale di commercio di Bruxelles: il 15 novembre 1982<sup>(5)</sup>, il tribunale ha concluso che l'accordo che istituisce il sistema d'autorizzazione per i punti di vendita è contrario agli articoli 85, paragrafo 1, e 86 del trattato. Si attende nel prossimo futuro l'esito dell'appello presentato.

<sup>(1)</sup> GU n. C 210 del 19. 8. 1981.

<sup>(2)</sup> GU n. C 222 del 2. 9. 1981.

<sup>(3)</sup> GU n. C 183 del 19. 7. 1982.

<sup>(4)</sup> Sentenza della Corte di giustizia nella causa 126/80 del 16 giugno 1981.

<sup>(5)</sup> Sentenza del tribunale di commercio di Bruxelles del 15 novembre 1982, nella causa n. 1976/82, SA Club/SA Agence et Messageries de Presse et consorts.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2038/82**

**dell'on. Robert Moreland (ED – GB)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(28 gennaio 1983)**

**Oggetto:** Importazioni di coltellame dall'Estremo Oriente

Attualmente sia la Francia che l'Italia sostengono di avere piena facoltà di vietare l'accesso ai rispettivi mercati al coltellame importato dall'Estremo Oriente in base ad accordi firmati prima della loro accessione al trattato di Roma. Di fronte ad una situazione che presenta tali squilibri, quali misure conta la Commissione di prendere miranti a:

1. armonizzare le normative che regolamentano l'importazione nella Comunità di coltellame proveniente dall'Estremo Oriente; e
2. istituire un sistema di contingenti comunitari per proteggere la coltelleria europea?

**Risposta data dal sig. Haferkamp  
in nome della Commissione**

(25 marzo 1983)

1. Vari Stati membri applicano restrizioni quantitative (diverse a seconda dei paesi e dei prodotti) all'importazione di coltellame (TDC 82.09 e 82.14). L'Italia ed il Benelux ricorrono a restrizioni in materia soltanto nei confronti del Giappone <sup>(1)</sup> mentre, per gli stessi prodotti, la Danimarca impone limitazioni al Giappone, a Taiwan ed alla Corea del Sud <sup>(2)</sup>.

La Francia applica restrizioni quantitative nei confronti dei paesi della zona II (tra cui i paesi dell'Est asiatico) per i coltelli a lama trinciante fissa <sup>(3)</sup>, nonché una restrizione totale erga omnes per i coltelli chiudibili di ogni specie <sup>(4)</sup>.

2. Dall'esame delle statistiche sull'importazione dei prodotti di cui trattasi nel biennio 1980 - 1982 risulta una diminuzione nel volume delle importazioni totali provenienti dai paesi terzi nonché delle importazioni dai paesi dell'Est asiatico.

Sulla scorta di quanto precede (a tutt'oggi, nessun Stato membro ha presentato alcuna richiesta), la Commissione non ravvisa la necessità di altre misure intese a limitare le importazioni originarie dei paesi dell'Est asiatico. Parimenti, essa non è del parere che l'eventuale armonizzazione delle normative vigenti, in linea di massima sempre auspicabile, avvenga mediante un'estensione a tutta la Comunità delle restrizioni applicate da taluni Stati membri.

<sup>(1)</sup> Italia: codice Nimexe: 82.09-11 e 19, 82.14-10, 91 e 99; Benelux: codice Nimexe: 82.09-11 e 19, 82.14-10 (nelle due voci, soltanto per la parte della Nimexe interessata).

<sup>(2)</sup> Danimarca: codice Nimexe: 82.09-11 e 19; 82.14-10, 91 e 99.

<sup>(3)</sup> Francia: codice Nimexe: 82.09-11 e 19.

<sup>(4)</sup> Francia: codice Nimexe: 82.09-50.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2041/82**

dell'on. Willy Vernimmen (S - B)  
al Consiglio delle Comunità europee

(28 gennaio 1983)

*Oggetto:* Consiglio dei ministri degli affari esteri

Nella sessione di novembre il Consiglio dei ministri degli affari esteri ha ulteriormente dibattuto sul memorandum della Commissione in materia di politica dello sviluppo.

Può il Consiglio indicare se, come noi, reputi necessario un netto aumento dei prestiti ai paesi in via di sviluppo onde consentire il finanziamento dei necessari progetti di investimento da parte di detti paesi?

**Risposta**

(26 aprile 1983)

Nel contesto dell'esame del memorandum della Commissione in materia di politica comunitaria dello sviluppo il Consiglio ha riconosciuto, in generale, la necessità di aumentare le risorse destinate all'aiuto allo sviluppo.

Tuttavia, come viene sottolineato dalla Commissione, l'intensificazione dell'azione di sviluppo esige più di un semplice aumento delle risorse. La realizzazione dei progetti d'investimento indispensabili nei paesi in via di sviluppo dipende da numerosi altri fattori, sia interni che esterni, in quanto le politiche e le priorità stabilite dai paesi interessati svolgono anch'esse un ruolo essenziale nella riuscita di tali progetti. I problemi che si pongono in materia di sviluppo possono essere valutati unicamente in una prospettiva globale, di cui gli aspetti finanziari costituiscono solo uno degli elementi, peraltro fondamentale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2052/82**

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI - DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1983)

*Oggetto:* Dazi doganali e prelievi all'importazione

Si chiede alla Commissione di effettuare il calcolo dei dazi doganali e dei prelievi all'importazione che verrebbero riscossi dalla Danimarca, qualora essa applicasse la tariffa doganale a tutte le importazioni dai paesi della Comunità, e di quelli che verrebbero riscossi dagli altri paesi CEE qualora essi applicassero i dazi della tariffa doganale a tutte le importazioni provenienti dalla Danimarca.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2053/82**

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI - DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1983)

*Oggetto:* Dazi doganali e prelievi all'importazione

Si chiede alla Commissione di calcolare dettagliatamente per il 1981, sinteticamente per gli anni precedenti, e sotto forma di stima per l'anno prossimo l'ammontare dei dazi doganali e dei prelievi all'importazione che dovrebbero essere corrisposti alla Comunità, qualora essi dovessero essere versati dal paese di destinazione definitiva della merce e non dal paese di importazione nella Comunità.

Le si chiede inoltre di evidenziare come l'importo così calcolato si differenzi dalle risorse proprie effettivamente riscosse in Danimarca a favore della Comunità.

**Risposta comune data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni nn. 2052/82 e 2053/82**

Poiché le ipotesi avanzate dall'onorevole parlamentare sono del tutto estranee alla realtà dell'unione doganale CEE, nella quale le merci in libera pratica circolano liberamente da uno Stato membro all'altro, la Commissione non dispone degli elementi necessari per rispondere alle interrogazioni presentate.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2064/82  
dell'on. Hans-Gert Pöttering (PPE - D)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(28 gennaio 1983)**

**Oggetto:** Spese degli Stati membri per la politica regionale

1. È in grado la Commissione di fornire dati riguardanti l'ammontare delle spese nazionali dei singoli Stati membri effettuate annualmente, nel quadro della politica regionale, per la promozione delle regioni ad economia debole?
2. Può la Commissione ripartire tali indicazioni a seconda che le sovvenzioni provengano da fonti finanziarie nazionali, regionali e locali?
3. È possibile una ripartizione delle spese a seconda delle rispettive destinazioni (misure infrastrutturali, sovvenzioni per investimenti, all'industria ed al settore dei servizi, ammontare delle agevolazioni fiscali ecc.)?

**Risposta data dal sig. Giolitti  
in nome della Commissione**

(12 aprile 1983)

1. La Commissione non dispone di dati statistici comparabili per le spese di infrastruttura effettuate dagli Stati membri ai fini dello sviluppo regionale.

Gli aiuti di sviluppo regionale a favore delle imprese possono essere valutati come segue:

(in milioni di ECU)

Stati membri	1980		1981	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
Belgio	114,7	78,6	198,7	137,6
Danimarca	8,6	6,4	8,0	5,9
R. f. di Germania	688,6	554,6	559,3 <sup>(1)</sup>	447,7 <sup>(1)</sup>
Grecia	—	—	26,9 <sup>(2)</sup>	—
Francia	208,1	169,7	128,6	94,7
Irlanda	354,5	317,6	376,9	338,5
Italia <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	1 907,2	1 668,3	2 519,0	2 204,0
Lussemburgo	18,4	—	—	—
Paesi Bassi	144,8	121,0	171,7	140,2
Regno Unito	958,7	833,7	1 496,1	1 370,4

<sup>(1)</sup> Esclusi gli aiuti regionali accordati dai Länder.

<sup>(2)</sup> Esclusi gli aiuti fiscali.

<sup>(3)</sup> Unicamente nel quadro degli interventi straordinari a favore del Mezzogiorno.

Le cifre nette indicano gli aiuti di cui hanno beneficiato realmente le imprese dopo deduzione delle varie imposte. Esse risultano da un calcolo teorico effettuato in base al metodo stabilito nei principi di coordinamento <sup>(1)</sup> e hanno pertanto solo valore indicativo.

2. e 3. La Commissione non dispone per il momento di dati abbastanza particolareggiati per rispondere alle domande dell'onorevole parlamentare. Essa sta tuttavia studiando la possibilità di ottenere maggiori dettagli sulla ripartizione degli aiuti nazionali regionali secondo la fonte e la destinazione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2128/82****dell'on. Raymonde Dury (S - B)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 febbraio 1983)*

**Oggetto:** Costituzione interstagionale di riserve termiche

Può la Commissione indicare se preveda un finanziamento di ricerca in materia di costituzione di riserve termiche a lunga scadenza (interstagionale), con particolare riferimento all'energia solare captata nelle regioni con clima temperato?

**Risposta data dal sig. Davignon  
in nome della Commissione**

*(24 marzo 1983)*

Con il secondo programma di R & S nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, la Commissione finanzia già un certo numero di progetti nel campo dell'accumulo del calore interstagionale. L'elenco di questi progetti è riportato qui di seguito:

- accumulo di calore solare a lungo termine all'interno di serbatoi idrici interrati, per il riscaldamento domestico. Università di Calabria, Italia;
- produzione eliogeotermica, un impianto di prova in dimensioni reali. Ecole des Mines, Francia;
- studio di un prototipo per l'accumulo interstagionale, destinato al riscaldamento di 100 abitazioni. TNO, Paesi Bassi;
- accumulo di calore interstagionale in serbatoi interrati (500 m<sup>3</sup>). Università di Lyngby, Danimarca;
- rete di riscaldamento per 5 000 abitazioni con l'impiego dell'energia termica prodotta da un inceneritore di rifiuti e da un sistema di accumulo interstagionale, con iniezione di acqua calda in una zona sotterranea delimitata. Plaisir, Francia.

Inoltre la Commissione svolge lavori sperimentali di accumulo interstagionale nel suolo presso il Centro comune di ricerca di Ispra.

La Commissione si propone di promuovere anche progetti di accumulo interstagionale di calore nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1302/78 del Consiglio concernenti la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento delle fonti energetiche alternative, e (CEE) n. 1303/78 concernente la concessione di un aiuto finanziario a progetti dimostrativi che consentano il risparmio energetico<sup>(1)</sup>. A questo proposito è stato recentemente stipulato un contratto per la costruzione nella regione parigina di un accumulatore sotterraneo di calore in falda acquifera chiusa, che consenta di valorizzare durante l'inverno attraverso una rete di riscaldamento urbano, il calore prodotto durante l'estate da un

inceneritore di rifiuti urbani. Tale realizzazione è stata preventivamente oggetto di un contratto di ricerca con la Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 158 del 16. 6. 1978.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2143/82****dell'on. Karel Van Miert (S - B)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 marzo 1983)*

**Oggetto:** Applicazione dei prezzi di ritiro dal mercato nel settore della pesca

Il Consiglio fissa ogni anno, su proposta della Commissione, il prezzo di orientamento per determinare varietà di prodotti ittici. I prezzi di ritiro dal mercato per il 1983 sono stati di recente aumentati in media del 15 %.

La Commissione è ora pregata di far sapere:

1. Quali Stati membri non hanno applicato le norme di attuazione per tutti i prodotti per il quali sono stati fissati prezzi minimi negli ultimi tre anni?
2. Per quali prodotti - nei singoli Stati membri - non sono stati applicati i prezzi di ritiro?
3. A suo parere, il fatto che, soprattutto in Stati membri limitrofi, si applichino, ovvero non si applichino, i prezzi di ritiro non mette a repentaglio la libera concorrenza?
4. A che punto sono giunte le consultazioni sull'adeguamento dell'organizzazione comune dei mercati, in ordine specificatamente ad una maggiore flessibilità del meccanismo d'intervento (mediante tra l'altro l'introduzione di una forcilla di prezzi in luogo del prezzo fisso di ritiro) e ad una protezione più adeguata contro le importazioni da paesi terzi?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis  
in nome della Commissione**

*(8 aprile 1983)*

I prezzi di ritiro per il 1983 sono aumentati mediamente solo del 5 % circa rispetto al 1982.

In linea generale, le organizzazioni di produttori riconosciute hanno applicato i prezzi di ritiro comunitari per tutti i prodotti elencati nell'allegato I, parti A e D del regolamento (CEE) n. 3796/81<sup>(1)</sup>, fatta salva l'applicazione limitata, da parte di alcune di esse, di un prezzo di ritiro autonomo per talune categorie di prodotti sottoposte ad un prezzo di ritiro comunitario.

Se un'organizzazione di produttori non rispetta per tutto l'anno il prezzo di ritiro comunitario è automaticamente esclusa dal beneficio degli interventi comunitari, misura che purò risultare molto costosa, in caso di crollo dei prezzi, per le organizzazioni che fossero tentate di alterare il gioco normale della concorrenza.

Il regolamento (CEE) n. 3796/82 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, ha modificato l'organizzazione comu-

ne dei mercati nel settore dei prodotti della pesca per adeguarla maggiormente alle nuove condizioni di produzione e di commercializzazione. È stato così ammesso un margine di tolleranza tra il 10 % al di sotto ed il 5 % al di sopra del prezzo di ritiro comunitario per tener conto in particolare delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato. D'altro canto, è stato istituito un regime di premi di riporto per sopprimere alcuni ritiri di specie particolarmente pregiate. L'organizzazione dei mercati comprende inoltre anche prezzi di ritiro regionali per alcuni prodotti (sgombri, sardine dell'Atlantico, naselli) nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. Tutte queste misure contribuiscono a rendere più flessibile il meccanismo d'intervento comunitario senza però rimettere in questione il principio dell'unicità dei prezzi necessaria per il buon funzionamento del mercato.

Infine, il regime d'importazione è stato reso più efficace in caso di pericolo di perturbazione del mercato comunitario e più elastico tenuto conto del maggior fabbisogno di importazioni per soddisfare la domanda comunitaria.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2146/82

dell'on. Luc Beyer de Ryke (L - B)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(10 febbraio 1983)

*Oggetto:* Arresto di Ladislav Lis, portavoce dei firmatari della Carta 77 in Cecoslovacchia

Mercoledì 5 dicembre è stato tratto in arresto nel suo domicilio nei pressi di Praga Ladislav Lis, il portavoce dei firmatari della Carta 77.

Il gruppo dei firmatari della Carta 77, che vigila sull'applicazione degli accordi di Helsinki in Cecoslovacchia, viene fatto segno a ripetute intimidazioni ad opera della polizia segreta cecoslovacca.

Può la Commissione intervenire presso le autorità cecoslovacche, affinché vengano rispettati i dettami degli accordi di Helsinki da esse sottoscritti e affinché Ladislav Lis sia rimesso in libertà?

**Risposta data dal sig. Haferkamp  
in nome della Commissione**

(5 aprile 1983)

La Commissione è sempre stata molto sensibile al rispetto dei diritti dell'uomo, che considera un elemento essenziale delle relazioni internazionali. In questo spirito, essa condivide pienamente gli interventi ripetuti della presi-

denza del Consiglio, a nome dei Dieci, effettuati nelle sedi opportune ed in particolare nell'ambito della CSCE, per condannare, in quanto incompatibile con l'atto finale di Helsinki, qualsiasi violazione della libertà delle persone che hanno denunciato la non applicazione di questo atto nel loro paese.

Non vigendo relazioni bilaterali formali tra la Comunità e la Cecoslovacchia, la Commissione non ha avuto l'occasione di intervenire direttamente presso le autorità in questione, come suggerisce l'onorevole parlamentare nel caso del sig. Lis. La Commissione continuerà ad agire, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dai trattati, per cercare di promuovere qualsiasi azione intesa a garantire l'applicazione effettiva di tutte le disposizioni dell'atto finale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2148/82

dell'on. Mario Pedini (PPE - I)  
al Consiglio delle Comunità europee  
(10 febbraio 1983)

*Oggetto:* Libera circolazione dei prodotti farmaceutici

La Commissione delle CE ha presentato al Consiglio nel novembre 1980 una proposta di direttiva (doc. COM 80 789) volta a modificare le direttive 65/65/CEE (1) e 75/319/CEE (2), riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le specialità medicinali e intese a favorire, con il principio del «mutuo riconoscimento», anche la rapida immissione in commercio di nuove specialità medicinali, con evidente vantaggio per il pubblico.

Perché il Consiglio non ha ancora dato corso alla procedura di approvazione della proposta di direttiva?

Quali sono i motivi «politici» di un ritardo che compromette l'avvio del mercato comune dei farmaceutici?

(1) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369.

(2) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.

**Risposta**

(26 aprile 1983)

La proposta di direttiva volta a modificare le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le specialità medicinali, presentata dalla Commissione nel novembre del 1980, è stata sottoposta ad esame in sede di Consiglio nel novembre del 1981, non appena ricevuto il parere del Parlamento europeo.

Essendo ora terminati i lavori a livello tecnico, il Consiglio sarà in grado di pronunciarsi al più presto su detta proposta di direttiva.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2162/82**  
**dell'on. Rudolf Wedekind (PPE - D)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(10 febbraio 1983)*

**Oggetto:** Lungaggini a Le Havre nello sdoganamento di spedizioni parziali destinate alla Repubblica federale di Germania

È noto alla Commissione che esistono ditte tedesche che si rifiutano di importare merci passando dal porto di Le Havre perché le operazioni di sdoganamento si protraggono troppo a lungo e che dette imprese intendono in futuro importare in Germania le merci ordinate passando ormai soltanto da porti belgi o olandesi?

**Risposta data dal sig. Narjes**  
**in nome della Commissione**  
*(5 aprile 1983)*

La Commissione non è informata dell'esistenza di ditte tedesche che rifiutano di importare le loro merci passando dal porto di Le Havre a causa della durata delle operazioni di sdoganamento, come afferma l'onorevole parlamentare.

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di farle pervenire informazioni più dettagliate al fine di poter iniziare ricerche più accurate in materia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2184/82**  
**dell'on. Willy Vernimmen (S - B)**  
**al Consiglio delle Comunità europee**  
*(18 febbraio 1983)*

**Oggetto:** Conferenza per la protezione dei diritti di proprietà industriale

Il Consiglio dei ministri degli affari esteri del novembre 1982 ha stabilito le direttive cui dovranno attenersi i governi nazionali in relazione alle conferenze per la revisione della convenzione di Parigi per la protezione dei diritti di proprietà industriale.

Può indicare il Consiglio se abbia consultato in proposito il movimento sindacale europeo e, in caso negativo, perché, non lo abbia fatto?

**Risposta**

*(26 aprile 1983)*

Su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato, il 22 novembre 1982, una decisione relativa all'attuazione dell'azione comune degli Stati membri in occasione della conferenza diplomatica di revisione della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per quanto concerne gli articoli 5 A e 5 quater di detta convenzione.

La decisione che il Consiglio doveva prendere presentava un carattere di estrema urgenza onde permettere agli Stati membri di svolgere un'azione comune a Ginevra nei giorni dal 23 al 27 novembre 1982; quest'ultima era la data fissata per la chiusura della terza sessione della conferenza.

Pertanto, il Consiglio non si è trovato a dover contemplare l'opportunità di procedere ad una qualsiasi consultazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2189/82**  
**dell'on. Aldo Bonaccini (COM - I)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(18 febbraio 1983)*

**Oggetto:** Attuazione della direttiva 78/176/CEE in materia di inquinamento

Risulta alla Commissione che lo stabilimento SIBIT Montedison di Scarlino sia l'unico impianto in Europa che ha adottato misure che rendono sterili i reflui della lavorazione del biossido di titanio, senza aggravare il processo di inquinamento?

Quali misure adotta o prevede la Commissione per impedire lo scivolamento dei tempi di attuazione della direttiva 78/176/CEE in materia di inquinamento <sup>(1)</sup>, sia ai fini di difesa dell'ambiente che di parità delle incidenze economiche?

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Narjes**  
**in nome della Commissione**  
*(17 marzo 1983)*

Lo stabilimento industriale di Scarlino della società SIBIT Montedison applica, per la produzione di biossido di titanio, il procedimento denominato al solfato.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE <sup>(1)</sup>, gli effluenti di questo stabilimento non vengono riciclati, ma, dopo essere stati sottoposti a un adeguato trattamento di neutralizzazione, sono scaricati, previa decantazione, nell'ambiente idrico.

I fanghi neutralizzati vengono trasportati con navi per essere scaricati in alto mare mediante un dispositivo che permette di immergere la sospensione a circa 100 m di profondità, cioè al di là della zona euforica, dove gli alti fondali si succedono da -1000 m a -1700 m.

Per evitare un aumento dell'inquinamento, altri stabilimenti industriali neutralizzano oppure riciclano gli effluenti acidi.

Il 24 gennaio 1983 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la direttiva 83/29/CEE <sup>(2)</sup>, che modifica l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Questa modifica riguarda la proroga, fino al 15 marzo 1983, del termine per la presentazione delle proposte previsto all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE.

Entro il termine stabilito la Commissione presenterà al Consiglio una proposta concernente le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione progressiva dell'inquinamento, fino alla sua eliminazione definitiva.

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 25. 2. 1978.

<sup>(2)</sup> GU n. L 32 del 3. 2. 1983.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2196/72

dell'on. Gloria Hooper (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 febbraio 1983)

*Oggetto:* Analfabetismo

Sono passati 18 mesi da quando la Commissione ha pubblicato la sua risposta all'interrogazione scritta n. 434/81 <sup>(1)</sup> sui risultati della sua indagine sull'analfabetismo della popolazione adulta negli Stati membri. Allora la Commissione rifiutava di rendere pubblico un riassunto di tale indagine, può farlo ora?

Intende inoltre la Commissione impegnarsi a far sì che a tale indagine sia data tutta la pubblicità che merita negli Stati membri della Comunità?

<sup>(1)</sup> GU n. C 240, del 18. 9. 1981, pag. 13.

**Risposta data dal sig. Richard  
in nome della Commissione**

(30 marzo 1983)

L'indagine cui ci si riferiva nella risposta all'interrogazione scritta n. 434/81 dell'on. Boyes e relativa all'analfabetismo, era ancora in corso all'epoca in cui la risposta stessa fu data.

Lo studio è stato completato nell'ottobre 1981 ed i suoi autori hanno chiaramente specificato quali sono i suoi limiti; esso è consistito essenzialmente in un'indagine sociologica svolta fra le categorie più svantaggiate di due città e fornisce soltanto uno schizzo approssimativo dell'esperienza fatta con gli analfabeti.

Pertanto la Commissione, dopo aver preso nota di detto studio, ha ritenuto che non fosse il caso di disporre la traduzione o di procedere ad un'ampia diffusione dello stesso e ciò tenuto conto della limitatissima esperienza sul quale esso era basato.

Copia dello studio è stata inviata, a titolo d'informazione, direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretario del Parlamento.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2216/82

dell'on. Leonidas Kyrkos (COM - GR)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 febbraio 1983)

*Oggetto:* Estensione alla Grecia dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2615/80

Può far sapere la Commissione se sono stati compiuti progressi per quanto riguarda l'applicazione anche alla Grecia del regolamento (CEE) n. 2615/80 <sup>(1)</sup>, che istituisce una azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità?

Ignora forse la Commissione quanto impellente sia per la Grecia, le cui regioni sono tra le più svantaggiate della Comunità, la necessità di uno sviluppo delle piccole e medie imprese, del settore dell'artigianato e del turismo rurale?

Non rientra forse tra i compiti della Commissione quello di prendere iniziative per applicare a tutte le regioni meno sviluppate della Comunità taluni regolamenti volti a contribuire alla riduzione delle disparità?

<sup>(1)</sup> GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Giolitti  
in nome della Commissione**

(7 aprile 1983)

La Commissione ha recentemente proposto al Consiglio <sup>(1)</sup> di estendere alle isole greche il regolamento (CEE) n. 2615/80 adottato in applicazione dell'articolo 13 del regolamento FESR (sezione fuori quota).

Le misure previste nel quadro dell'azione specifica comunitari istituita da questo regolamento riguardano effettivamente i settori citati dall'onorevole parlamentare, ossia lo sviluppo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato

e del turismo rurale. La Commissione ha inoltre proposto misure supplementari che tengono conto della situazione particolare delle isole greche e riguardano i trasporti (miglioramento delle infrastrutture e sviluppo dei servizi di trasporto), la protezione dell'ambiente e il dissalamento delle acque marine.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(82)658 def. del 18 novembre 1982.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2221/82

dell'on. **Raymonde Dury (S - B)**

alla Commissione delle Comunità europee

(18 febbraio 1983)

**Oggetto:** Organizzazione di distribuzioni gratuite di succhi di mele nei paesi della Comunità europea

Sull'esempio della Francia, altri paesi della Comunità europea, e nella fattispecie il Belgio, hanno organizzato la distribuzione di succhi di mele nelle scuole?

In caso negativo intende la Commissione europea prendere un'iniziativa volta a favorire una tale azione?

Conta la Commissione di sostenere iniziative analoghe per altri prodotti eccedentari?

**Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione**

(7 aprile 1983)

Secondo le informazioni in possesso dalla Commissione a metà febbraio, la situazione è la seguente:

effettivamente la Francia ha programmato un'azione di distribuzione gratuita di succhi di mele nelle scuole. Si tratta di un'azione che verrà realizzata tra breve a titolo sperimentale e permetterà di stabilire se vi è una proporzione fra i costi che essa comporta e l'effetto voluto e se un simile provvedimento provoca perturbazioni nei circuiti normali di trasformazione e di distribuzione.

La distribuzione gratuita riguarderà l'equivalente in succo di 2 000 t di mele ritirate dal mercato.

L'attuale distribuzione gratuita di succhi di mele nelle scuole è la terza azione di questo tipo realizzata dal Belgio.

Le due precedenti risalgono alle campagne 1979 - 1980 e 1980 - 1981 ed in entrambi i casi è stato distribuito l'equivalente in succo di 500 t di mele; il quantitativo dell'attuale distribuzione corrisponde all'equivalente in succo di 1 000 t di mele ritirate dal mercato. Nel corso della campagna 1981 - 1982 non è stata avviata alcuna azione, dato il raccolto altamente deficitario e la scarsa importanza degli interventi.

La Grecia ha già proceduto alla trasformazione in succo di 17 210 t di mele ritirate dal mercato nel corso della campagna 1982 - 1983, ma non si prevede alcuna proroga dell'azione per i mesi a venire. Il grosso del succo ottenuto è destinato alla distribuzione gratuita nelle scuole e piccoli quantitativi potranno essere distribuiti fra gli altri beneficiari previsti dalla regolamentazione.

Gli altri Stati membri non hanno informato la Commissione di gare per la trasformazione industriale in succo delle mele ritirate dal mercato e non possono pertanto organizzare distribuzioni gratuite di succhi di mela nelle scuole.

Secondo la Commissione, spetta agli Stati membri il compito di valutare se un simile provvedimento sia giustificato nel loro territorio, tenuto conto dell'entità degli interventi, della loro distribuzione nel tempo e nello spazio, nonché dell'incidenza che una simile azione può avere sui circuiti normali di trasformazione e di distribuzione dei succhi di mele.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che la possibilità di trasformare prodotti ritirati dal mercato in succo destinato ad una successiva distribuzione gratuita è prevista, nella regolamentazione comunitaria, per tutti gli ortofrutticoli oggetto d'intervento.

Grazie a tali disposizioni, nel 1982 la Grecia ha trasformato 11 074 t di pesche in succo che è stato distribuito alle scuole.

Quanto inoltre ai prodotti diversi dagli ortofrutticoli, il problema dell'utilizzo delle eccedenze, che potrebbe presentarsi nonostante la politica di equilibrio del mercato condotta dalla Comunità, viene esaminato caso per caso.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2226/82

dell'on. **Hans Nord (L - NL)**

al Consiglio delle Comunità europee

(18 febbraio 1983)

**Oggetto:** Programma del Consiglio sull'armonizzazione dei sistemi assicurativi

Può far sapere il Consiglio se i sei progetti di direttiva sui sistemi assicurativi presentati dalla Commissione al Consiglio saranno esaminati dallo stesso in un prossimo futuro?

In caso affermativo, per quali ragioni e non ritiene il Consiglio che si debba evitare ogni dilazione di questa armonizzazione - necessaria ai fini dell'attuazione del libero mercato - in un settore dei servizi che riveste un'importanza fondamentale nel mercato?

Come giustifica il Consiglio il fatto che la seconda direttiva concernente la coordinazione dei servizi assicurativi si trova da sei anni in pendenza presso lo stesso e che

l'attuale presidenza non sembra voglia prendere in esame i progetti di direttiva concernenti l'assicurazione sui crediti e l'assicurazione sull'assistenza giuridica, mentre la precedente presidenza del Consiglio avrebbe accantonato i progetti di direttiva concernenti l'assicurazione sugli autoveicoli?

**Risposta**

(25 aprile 1983)

Il Consiglio è consapevole dell'importanza dell'adozione delle sei proposte di direttiva presentate dalla Commissione e citate dall'onorevole parlamentare per la creazione di un vero e proprio mercato comune delle assicurazioni.

Tuttavia, lo stato d'avanzamento dei lavori riguardo a queste varie proposte non è uniforme. Infatti:

1. La proposta di direttiva «RC autoveicoli» è attualmente oggetto di una terza lettura da parte degli organi competenti del Consiglio e potrebbe essere sottoposta a quest'ultimo nei prossimi mesi.
2. La proposta di direttiva «assicurazione turistica», la cui versione modificata a seguito dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale è stata trasmessa al Consiglio nel gennaio 1983, ha già formato oggetto di una prima lettura da parte degli organi competenti del Consiglio.
3. La proposta di direttiva «prestazione di servizi» è all'esame degli organi competenti del Consiglio da vari anni ed alcuni problemi fondamentali sono stati già sottoposti più volte al Consiglio.
4. La proposta di direttiva «contratto di assicurazione», la cui versione modificata a seguito dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale è stata trasmessa dalla Commissione nel dicembre 1980, è stata esaminata nel corso di varie riunioni tenutesi nel 1981. Da allora i lavori sono stati sospesi, segnatamente in attesa dell'adozione di una soluzione riguardo alla scelta del diritto applicabile al contratto di assicurazione nel quadro della direttiva «prestazione di servizi».
5. La proposta di direttiva «protezione giuridica», modificata a seguito dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale e trasmessa dalla Commissione al Consiglio nel febbraio 1982, è stata esaminata una prima volta dagli organi competenti del Consiglio nell'ultimo semestre del 1982.
6. Per quanto concerne la proposta di direttiva «assicurazione crediti», la proposta della Commissione, modificata a seguito dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, è pervenuta al Consiglio nel maggio 1982 e non è stata ancora esaminata dagli organi competenti di quest'ultimo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2233/82**

dell'on. Anne-Marie Lizin (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 febbraio 1983)

**Oggetto:** Seconda ricottura continua di «Ferblatit à Tilleur» (banda stagnata)

1. La Commissione è al corrente di questo progetto di investimento?
2. È dell'opinione che esso faccia parte integrante dei programmi volti a rendere redditizia la siderurgia valloona?
3. Tale progetto risulta pertanto accettabile da parte delle autorità comunitarie? Entro quali termini di tempo? A quali condizioni?

**Risposta data dal sig. Davignon  
in nome della Commissione**

(29 marzo 1983)

Cockerill-Sambre ha notificato alla Commissione di aver intenzione di costruire una seconda linea di produzione di ricottura continua nello stabilimento di Ferblatit.

La Commissione finora non ha formulato parere sull'investimento, in quanto ritiene che esso sia funzione del progetto industriale che il governo belga si è impegnato a presentare entro e non oltre il 31 marzo 1983. Solo quando avrà potuto esaminare il piano di ristrutturazione, la Commissione sarà in grado di formulare un parere definitivo sull'investimento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2237/82**

dell'on. Yves Galland (L - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 febbraio 1983)

**Oggetto:** Norme industriali europee

La Commissione europea aveva l'intenzione di adottare un processo d'informazione concernente le norme industriali.

La Commissione può comunicarci a che punto si trovano i suoi lavori al riguardo?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(30 marzo 1983)

La proposta di decisione <sup>(1)</sup> presentata dalla Commissione al Consiglio nell'agosto 1980, in merito ad una procedura di informazione nel settore delle norme tecni-

che è stata approvata in linea di massima nella 830<sup>a</sup> sessione del Consiglio «Mercato interno» del 1° marzo 1983. Il Consiglio deve ora approvare formalmente il testo della proposta.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(80) 400.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2260/82**  
**dell'on. Hemmo Muntingh (S - NL)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(2 marzo 1983)*

*Oggetto:* Progetti nell'ambito del Fondo regionale

Il 28 marzo 1978, l'Euregio (una organizzazione di cooperazione transfrontaliera nella regione delimitata dal Reno, l'Ems e l'Yssel) inviava una lettera alla Commissione, seguita il 15 maggio 1981 da una seconda lettera nella quale si invitava detta istituzione ad esaminare le possibilità di sostegno finanziario ad una serie di progetti riguardanti la qualificazione professionale, la rete ferroviaria, i trasporti di persone, gli insediamenti industriali oltreché il settore ricreativo e formativo.

Ad onta di reiterati solleciti da parte dell'Euregio, a tutt'oggi la Commissione non ha reagito a dette lettere.

Può la Commissione indicare:

1. se essa ha ricevuto tali lettere;
2. in caso affermativo, perchè non ha risposto;
3. se essa ha in animo di pronunciarsi, a breve termine, sulla predetta richiesta di sovvenzioni?

**Risposta data dal sig. Giolitti**  
**in nome della Commissione**  
*(14 aprile 1983)*

La Commissione non è in possesso della lettera del 28 marzo 1978 di Euregio citata dall'onorevole parlamentare. Per contro essa ha ricevuto la lettera del 15 maggio 1981 che faceva seguito ai colloqui tra il sig. Gabbe, direttore dell'Euregio, e un funzionario della Commissione e con la quale venivano trasmessi alcuni progetti al fine di conoscere il parere dei servizi della Commissione sulla loro ammissibilità al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Con lettera del 7 agosto 1981, il direttore generale della politica regionale, dopo aver fatto esaminare i progetti dai suoi servizi, ha risposto al sig. Gabbe che, in base alla regolamentazione comunitaria e ai regimi di aiuti nazionali esistenti, i progetti non sembravano ammissibili al contributo del Fondo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2262/82**  
**dell'on. Horst Seefeld (S - D)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(2 marzo 1983)*

*Oggetto:* Pedaggi autostradali in Italia

A partire dall'inizio dell'anno 1983 i pedaggi autostradali sono stati di nuovo aumentati, in Italia, e precisamente in media nella misura del 20 %. Dal 1980 al 1982 i pedaggi autostradali erano già stati aumentati di circa il 50 %. Le spese relative al percorso delle autostrade in questo Stato membro sono pertanto salite in misura eccezionalmente elevate. Chiedo alla Commissione:

1. Come giudica la Commissione tali aumenti che si traducono in oneri considerevoli a carico degli utenti stradali, privati e commerciali?
2. Quali possibilità ravvisa la Commissione di arginare ulteriori aumenti dei pedaggi autostradali?
3. Quando, si prevede, verrà abolita la riscossione di tasse sull'uso delle autostrade italiane?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis**  
**in nome della Commissione**  
*(11 aprile 1983)*

1. I pedaggi riscossi in Italia sulle autostrade costruite e gestite secondo il sistema della concessione risultano dai piani finanziari su cui sono basate le concessioni. Gli introiti derivanti dai pedaggi devono eguagliare i costi di costruzione e di gestione per l'intero periodo di concessione, ma escludono qualsiasi finalità di profitto. La Commissione ritiene tuttavia auspicabile che le modifiche delle tariffe dei pedaggi autostradali cui si faccia luogo nel corso della concessione siano congruamente scaglionate nel tempo, sì da evitare aumenti dell'entità registrata nel 1982.

2. Non esistono disposizioni comunitarie che consentano alla Commissione di intervenire in materia di riscossione dei pedaggi da parte di taluni Stati membri per l'uso di una parte della loro rete autostradale. La proposta di direttiva relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali, sulla quale il Consiglio ha espresso il suo accordo di massima, prevede d'altronde la possibilità di mantenere tali pedaggi. A giudizio della Commissione, il problema in questione potrebbe trovare una soluzione globale nel quadro dell'instaurazione di un sistema di tariffazione dell'uso delle infrastrutture che essa intende presentare al Consiglio.

3. I pedaggi riscossi in Italia sulle autostrade costruite e finanziate da società concessionarie saranno aboliti non appena sarà spirato il termine di durata delle concessioni relative a dette autostrade. Tale processo potrà iniziare solo dopo l'anno 2000.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2270/82**

dell'on. **Henri-Guy Caillavet (S - F)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(2 marzo 1983)*

**Oggetto:** Aiuto comunitario concesso al dipartimento del Lot-et-Garonne

In vista delle elezioni europee è della massima importanza per i parlamentari europei conoscere esattamente la natura e l'importo degli interventi comunitari nel loro paese.

Esistono vari strumenti comunitari con finalità strutturali che possono intervenire a favore delle regioni francesi, ossia il FEAOG, sezione orientamento, il FESR, l'FSE, la BEI, la CECA, l'NSC, le misure specifiche a favore del settore energetico.

Può la Commissione fornire dati numerici per ciascun progetto situato nel dipartimento del Lot-et-Garonne che ha beneficiato dell'intervento di uno qualsiasi di questi strumenti?

Per ogni progetto occorrerebbe precisare il luogo e i dati necessari per identificarlo con esattezza, la natura, l'importo dell'investimento corrispondente, l'importo degli interventi comunitari, eventualmente, il numero dei posti di lavoro creati o mantenuti e, se del caso, l'importo delle altre fonti di finanziamento (locali, regionali, nazionali).

**Risposta data dal sig. Giolitti**  
**in nome della Commissione**  
*(26 aprile 1983)*

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2274/82**

dell'on. **André Damseaux (L - B)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(2 febbraio 1983)*

**Oggetto:** Aiuti di emergenza ai lavoratori espulsi dalla Nigeria

La recente decisione del governo nigeriano di espellere gli stranieri residenti senza regolare permesso in tale paese

rappresenta un vero dramma umano per quasi tre milioni di persone. L'espulsione di centinaia di migliaia di donne, bambini e vecchi che dovranno tentare di ritornare nei loro paesi d'origine in condizioni spaventose, rappresenta uno scandalo che non può lasciare indifferente la nostra Comunità.

Ritiene la Commissione che i fondi stanziati dalla CEE, pari a 25 milioni di FB, siano sufficienti o intende essa aumentare sensibilmente l'ammontare degli aiuti destinati ai profughi?

Inoltre, quali sono i mezzi di cui conta avvalersi la Commissione per garantire il massimo di efficacia agli aiuti concessi:

- intende essa ricorrere alle organizzazioni umanitarie sul luogo,
- quale controllo reale potrà essa esercitare?

**Risposta data dal sig. Pisani**  
**in nome della Commissione**  
*(7 aprile 1983)*

A seguito degli eventi sopraggiunti in Nigeria, la Comunità ha impegnato stanziamenti per 5,5 milioni di ECU, pari a circa 250 milioni di FB, allo scopo di aiutare i rimpatriati nei paesi vicini.

Al 28 febbraio 1983, un totale di 1 430 000 ECU è stato speso per apportare soccorsi ai rimpatriati in Gana, Togo, Benin e Ciad. È stato inoltre concesso a dette popolazioni un aiuto alimentare d'urgenza di 5 000 t di cereali. La Commissione continua a seguire la situazione di queste persone ed è pronta a prendere in futuro tutti i provvedimenti che si rivelassero necessari.

Per la messa in opera dei soccorsi, la Commissione ha fatto ricorso alle organizzazioni umanitarie presenti nei paesi interessati (Croce rossa tedesca nel Gana e nel Benin, Lega delle società di Croce rossa nel Togo, Azione internazionale contro la fame nel Ciad, programma alimentare mondiale nel Gana, Togo e Benin). La Commissione sta attualmente esaminando domande d'intervento di altri organismi.

D'altro lato, la Commissione ha incaricato talune delle sue delegazioni di porre in opera una parte di tali soccorsi.

Le azioni degli organismi di soccorso, le cui modalità sono previste contrattualmente, vengono controllate rigorosamente dai servizi della Commissione in base a relazioni periodiche di detti organismi; una verifica dei loro conti può essere effettuata dalla Commissione e dalla Corte dei conti. Infine, i delegati della Commissione controllano sul posto l'esecuzione delle operazioni.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2292/82**

dell'on. Dieter Rogalla (S - D)

al Consiglio delle Comunità europee

(2 marzo 1983)

**Oggetto:** Obblighi dei cittadini della CEE al passaggio di un confine interno della Comunità

1. Qual è - a conoscenza del Consiglio - l'attuale situazione giuridica negli Stati membri per quanto concerne gli obblighi cui sono tenuti i cittadini al passaggio di un confine interno della CEE, e precisamente:

- a) per quanto concerne i controlli di polizia, e
- b) per quanto concerne l'eventuale prelievo dell'IVA o dei diritti di accisa sulle merci trasportate a scopi non commerciali?

2. Può il Consiglio indicare Stato per Stato, presentando eventualmente una tabella,

- a) se i cittadini debbono presentare la carta d'identità o il passaporto, anche se non invitati a farlo, oppure soltanto su domanda dei funzionari competenti, e
- b) quali domande possono rivolgere i funzionari - senza che sussista un particolare motivo di sospetto - sull'eventuale esistenza ed entità di diritti dovuti nell'ambito del punto 1, lettera b), di cui sopra?

3. Quali sono le conseguenze giuridiche qualora vi sia un rifiuto di fornire i dati o siano forniti dati falsi? In casi simili, possono i cittadini della CEE essere trattenuti e, in caso affermativo, per quanto tempo e in quali circostanze?

**Risposta**

(26 aprile 1983)

Il Consiglio non dispone delle informazioni chieste dall'onorevole parlamentare inerenti alle misure adottate od alle modalità stabilite dagli Stati membri per effettuare controlli alle loro frontiere.

Qualora tali misure o modalità fossero in contrasto con le disposizioni dei trattati e degli atti adottati in virtù dei medesimi, sarebbe compito della Commissione provvedere affinché le suddette disposizioni fossero applicate.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2293/82**

dell'on. Sylvie Le Roux (COM - F)

al Consiglio delle Comunità europee

(2 marzo 1983)

**Oggetto:** Situazione della donna nella Comunità per quanto concerne la maternità

La maternità presenta per la donna europea un duplice problema: la responsabilità di mettere al mondo un

bambino in buona salute e una discriminazione professionale particolarmente sentita a questo riguardo.

Può il Consiglio fare un bilancio dell'attuale situazione in questo settore in ciascun paese della Comunità (legislazione in materia di sanità e di lavoro, congedi di maternità, parentali e per i bambini ammalati, attrezzature mediche e attrezzature sociali dell'infanzia)?

Può il Consiglio indicare quali iniziative sono state prese ai fini dell'attuazione della risoluzione Maj-Weggen per far progredire la sicurezza medica e eliminare l'handicap professionale connesso alla maternità?

**Risposta**

(26 aprile 1983)

Per quanto riguarda il settore citato dall'onorevole parlamentare, il Consiglio non può fare un bilancio dell'attuale situazione negli Stati membri.

Per tali informazioni occorrerebbe peraltro rivolgersi alla Commissione che segue regolarmente l'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.

Con risoluzione del 12 luglio 1982<sup>(1)</sup>, adottata su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il Consiglio ha approvato tra l'altro gli obiettivi generali della comunicazione della Commissione concernente un nuovo programma di azione sulla promozione della parità delle possibilità per le donne. Esso considera che gli obiettivi specifici e le linee di azione contenute in tale programma dovranno guidare l'azione della Comunità e degli Stati membri.

In tale programma si citano anche le azioni relative ai congedi parentali, ai congedi per motivi di famiglia, alla tutela della gravidanza e della maternità.

La Commissione ha annunciato che intraprenderà dei lavori in tali settori e il Consiglio potrà deliberare dopo che la Commissione gli avrà presentato le proposte necessarie.

<sup>(1)</sup> Risoluzione del Consiglio relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (GU n. C 186 del 21. 7. 1982).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2295/82**

dell'on. Robert Moreland (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1983)

**Oggetto:** Snellimento delle procedure di sdoganamento delle merci trasportate su camion da aeroporti

Tra la Germania, i Paesi Bassi e il Belgio vigono attualmente accordi bilaterali che consentono alle merci

trasportate su camion attraverso un confine nazionale da un aeroporto per il tramite di una compagnia aerea, di transitare con un formulario unico «T 1». Tale procedura non esiste altrove ponendo le compagnie aeree in una situazione di svantaggio concorrenziale nei confronti degli operatori autostradali a grande velocità.

Intende la Commissione proporre un sistema a livello comunitario sulla base di quello vigente tra la Germania, i Paesi Bassi e il Belgio?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(12 aprile 1983)

Gli accordi bilaterali ai quali si riferisce l'onorevole parlamentare riguardano il trasporto di merci su strada effettuato dalle compagnie aeree stesse tra un aeroporto ed un altro.

I servizi in questione fanno parte delle procedure di transito comunitario e sono quindi disponibili in tutti gli Stati membri delle Comunità, oltre che nella Confederazione elvetica e in Austria; essi sono stati introdotti mediante un accordo amministrativo, adottato per approvazione presso il comitato del transito comunitario e presso i gruppi di lavoro transito comunitario CEE-Svizzera e CEE-Austria, e sono in applicazione dal 1° novembre 1980. In base a tale accordo, le compagnie aeree che provvedono al trasporto di merci su strada da un aeroporto ad un altro possono avvalersi di una procedura semplificata di transito comunitario, che consente loro di servirsi di un unico documento T per ogni spedizione, purché vi sia allegato, come descrizione delle merci, il manifesto di carico aereo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2297/82  
degli on. Isidor Fruh (PPE - D), Reinhold Bocklet  
(PPE - D) e Joachim Dalsass (PPE - I)  
al Consiglio delle Comunità europee**

(2 marzo 1983)

**Oggetto:** Proseguimento dell'azione per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Il regolamento (CEE) n. 355/67<sup>(1)</sup>, che si trova attualmente nel periodo di proroga - limitata al 31 dicembre 1983 - ha dato buona prova. Gli agricoltori e le imprese interessate hanno dimostrato grande interesse; si registrano tuttavia una certa insicurezza e inquietudine nel settore agricolo poiché non è sicuro se l'azione sarà proseguita.

Tenuto conto dell'urgenza di razionalizzare ulteriormente la registrazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, si invita il Consiglio a rispondere alle seguenti domande:

1. Intende il Consiglio proseguire tale azione dotandola di fondi più elevati?
2. Il Consiglio ha già suggerito alla Commissione di presentare quanto prima le relative proposte, affinché i lavori possano essere conclusi con coerenza e tempestività?

<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

**Risposta**

(26 aprile 1983)

Si richiama l'attenzione degli onorevoli parlamentari sul fatto che il Consiglio, nella sessione del 16 novembre 1982, ha adottato il regolamento (CEE) n. 3073/82 che proroga fino al 31 dicembre 1984 l'azione comune prevista dal regolamento (CEE) n. 355/77.

Trattandosi di un'ulteriore proroga di tale azione, accompagnata eventualmente da una maggiore dotazione finanziaria, l'iniziativa di una proposta che vada in questo senso spetta alla Commissione.

Il Consiglio seguirà con attenzione lo svolgimento dei problemi che si pongono nella Comunità per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2317/82**

**dell'on. Bouke Beumer (PPE - NL)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(10 marzo 1983)

**Oggetto:** Fornitura di uranio arricchito all'India

1. La Commissione è al corrente del fatto che il governo francese ha concluso con il governo dell'India un accordo per la fornitura di uranio arricchito?
2. Può la Commissione confermare che, di fatto, la Francia dà così esecuzione a quell'accordo che era stato concluso nel 1963 tra l'India e gli Stati Uniti per la consegna di uranio arricchito ma che gli Stati Uniti, a causa della cosiddetta legge sulla non proliferazione nucleare, erano stati costretti a denunciare?

3. È noto alla Commissione che le condizioni per la consegna accettate dalla Francia sono da considerarsi insufficienti:

— in quanto la Francia non ha preteso dall'India nessun tipo di «full scope safeguards», su nessuna fase del ciclo del combustibile;

— in quanto il controllo internazionale dell'IAEA sulla centrale di Tarapur dopo il 1993 non è stato ulteriormente previsto con precisione nell'ambito di questo incontro?

**Risposta data dal sig. Haferkamp  
in nome della Commissione**

(26 aprile 1983)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di comunicargli il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2336/82**

dell'on. Dario Antoniozzi (PPE - I)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 marzo 1983)

**Oggetto:** 260 progetti del FEAOG, sezione orientamento

Per conoscere in dettaglio, distinti per settore, Stati e regioni, cosa riguardano i 260 progetti approvati recentemente con il contributo di circa 67 milioni di ECU del FEAOG, sezione orientamento.

**Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione**

(26 aprile 1983)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2339/82**

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI - DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 marzo 1983)

**Oggetto:** Dazi doganali su merci importate nella CEE dalla Svezia

Può la Commissione assicurare che non si avrà nuovamente l'introduzione di dazi doganali su merci importate nella CEE della Svezia nei casi in cui tali dazi sono stati soppressi?

**Risposta data dal sig. Haferkamp  
in nome della Commissione**

(14 aprile 1983)

Nell'accordo di libero scambio concluso tra la Comunità e la Svezia sono incluse specifiche norme in materia di dazi doganali. La Commissione ha sempre rispettato tali norme e continuerà a farlo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2359/82**

dell'on. Gérard Jaquet (S - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 marzo 1983)

**Oggetto:** Direttiva del 19 luglio 1982 relativa al diritto di stabilimento dei parrucchieri in base all'articolo 57 del trattato di Roma

Il Parlamento non è stato consultato in merito alla direttiva del 19 luglio 1982, relativa al diritto di stabilimento dei parrucchieri, né lo è stato del resto il Comitato economico e sociale. Può la Commissione esporre i motivi di tale mancata consultazione, tenuto anche conto del fatto che il testo approvato è sensibilmente diverso da quello delle proposte presentate dalla Commissione nel 1971?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(30 marzo 1983)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 2086/82 dell'on. Fernandez <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 129, del 16. 5. 1983, pag. 22.

## IL DIRITTO COMUNITARIO

**Tiratura a parte della «Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee nel 1981»**

La presente pubblicazione è estratta dalla Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee (1981).

Poiché il testo non ha subito alcuna modifica, ogni riferimento alla «presente relazione» va inteso come riferimento alla Quindicesima Relazione generale. Si osservi inoltre che non sono stati apportati aggiornamenti posteriori alla data di pubblicazione della Relazione stessa.

Sommario:

Sezione 1: problemi generali.

Sezione 2: interpretazione e applicazione delle regole sostanziali del diritto comunitario.

Sezione 3: informazione sull'evoluzione del diritto comunitario.

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-2827-8

N. di catalogo: CB-33-81-441-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 2,40; BFR 100; LIT 3 200.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg

## L'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO

Jean-Victor LOUIS

Le Comunità europee non sono semplicemente una sede di dibattiti e di negoziati fra Stati. Dalla loro struttura istituzionale, molto più complessa e originale rispetto a quella delle organizzazioni internazionali classiche, scaturisce un'abbondante legislazione che, nella maggior parte dei casi, può essere invocata direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte di giustizia delle tre Comunità vede accrescersi di anno in anno la mole del proprio lavoro onde fornire alle giurisdizioni degli Stati membri i chiarimenti necessari all'interpretazione del diritto comunitario e compone le controversie fra istituzioni e privati o fra istituzioni e Stati membri. Le Comunità costituiscono insomma un ordinamento giuridico unico e fortemente strutturato, la cui penetrazione nella realtà economica e sociale degli Stati membri è ogni giorno maggiore, ma che continua ad essere assai poco nota.

«L'ordinamento giuridico comunitario», del Prof. Jean-Victor Louis dell'Université libre de Bruxelles, pubblicato dalla Commissione delle Comunità europee, consentirà di familiarizzarsi rapidamente con le principali caratteristiche della costruzione comunitaria. Il linguaggio è accessibile anche al profano del diritto, ma la precisione delle informazioni e lo spirito critico fanno di quest'opera uno strumento utile anche ai giuristi.

Jean-Victor Louis — Nato il 1° gennaio 1938 — «Agrégé» di diritto delle genti all'Università di Bruxelles (ULB) nel 1969 — Professore ordinario di diritto comunitario all'ULB — Già direttore e direttore per la ricerca dell'Istituto di studi europei (ULB) — Direttore dei «Cahiers de droit européen» — Consigliere presso il servizio giuridico della Banque Nationale de Belgique — Autore de «Les règlements de la Communauté économique européenne» e coautore, sotto la direzione di Jacques Mégret, di «Le droit de la Communauté économique européenne» (in corso di pubblicazione).

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1055-7

N. di catalogo: CB-28-79-407-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 000.

Distribuito in Italia da Edizioni Calderini, Bologna, 31, Emilia Levante.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
Boite postale 1003, L-2985 Luxembourg

## L'UNIONE DOGANALE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Nikolaus VAULONT

Prefazione del sig. Étienne DAVIGNON

Di fronte ai grandi problemi economici di oggi e alle loro ripercussioni nel campo degli scambi, l'effettiva esistenza della CEE si manifesta specialmente mediante l'attuazione di alcune delle sue politiche più importanti. Fra queste, la politica commerciale comune, la politica dello sviluppo, la politica agricola comune, nonché quella intesa a creare un vero mercato interno, si basano essenzialmente sull'Unione doganale.

Illustrare le strutture di quest'ultima e le loro finalità politiche, molto spesso celate sotto l'abbondanza delle regolamentazioni tecniche, e rendere così visibili gli ingranaggi dell'Unione doganale, significa portare alla conoscenza di un pubblico più vasto una delle basi più solide del Mercato comune.

La presente opera, scritta in francese da un tedesco, non soltanto mira a tracciare le varie tappe della sua evoluzione dal 1958, ma indica anche un certo numero di elementi dinamici che possono influenzare favorevolmente in futuro lo sviluppo dell'Unione doganale, in particolare per quanto riguarda l'instaurazione in maniera, più manifesta per tutti, della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Nikolaus Vaulont — Nato nel 1937 — Laureato in legge (Università di Bonn) — Entrato nel 1967 nell'amministrazione federale delle finanze della RF di Germania, è dal 1971 funzionario della Commissione della CEE, attualmente assistente del Direttore generale del Servizio dell'Unione doganale.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1913-9

N. di catalogo: CB-30-80-205-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 500.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg